



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

Unità Operativa Coordinamento attività e servizi Poli di Ateneo

**AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE DELLA
FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E
KIT DI EMERGENZA PER I LAVORATORI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

II RUP

dott.ssa Simona Grimaldi

I PROGETTISTI

sig. Anthony Musumarra

Catania, luglio 2019

Sommario	
TITOLO I – CONDIZIONI GENERALI DELL’APPALTO	3
Art. 1 Finalità ed obiettivi.....	3
Art. 2 Definizioni.....	3
Art. 3 Oggetto dell’Accordo Quadro, ammontare della fornitura.....	3
Art. 4 Criteri di aggiudicazione	4
Art. 5 Durata dell’Accordo quadro	4
Art. 6 Requisiti di partecipazione e soggetti ammessi	4
Art. 6.1 Requisiti di ordine generale.....	5
Art. 6.2 Requisiti di idoneità professionale.....	5
Art. 6.3 Requisiti in ordine alla capacità economico-finanziaria.....	5
Art. 6.4 Requisiti in ordine alla capacità tecnica	5
Art. 7 Variazione delle prestazioni dell’Accordo quadro	6
TITOLO II – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA	6
Art. 8 Caratteristiche tecniche prodotti.....	6
Art. 9 Modalità e tempi di consegna dei prodotti	6
Art. 10 Controlli quali/quantitativi sulle forniture.....	7
Art. 11 Adempimenti amministrativi e pagamenti.....	8
TITOLO III – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L’AGGIUDICATARIO	8
Art. 12 Sicurezza.....	8
Art. 13 Accettazione della fornitura.....	8
Art. 14 Oneri ed obblighi.....	8
TITOLO IV – CLAUSOLE CONTRATTUALI	9
Art. 15 Normativa richiamata	9
Art. 16 Contratto - Stipulazione - Spese	9
Art. 17 Garanzie obbligatorie - cauzione	9
Art. 18 Penali	10
Art. 19 Condizioni generali, esecuzione, controllo.....	10
Art. 20 Sopravvenuta disponibilità di convenzioni CONSIP	10
Art. 21 Subappalto	11
Art. 22 Risoluzione del contratto ente - disdetta contraente	11

TITOLO I – CONDIZIONI GENERALI DELL'APPALTO

Art. 1 Finalità ed obiettivi

Il presente Capitolato contiene le norme e le modalità di partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento, tramite Accordo quadro con unico operatore, della fornitura, trasporto e consegna dei dispositivi di protezione individuale e kit di emergenza dell'Università degli Studi di Catania al fine di poter adempiere a quanto previsto dall'art. 18 del d.lgs. 81/08 secondo il quale il datore di lavoro e il dirigente hanno l'obbligo di "fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente". I DPI forniti dovranno essere conformi a quanto stabilito dall'art. 79 del sopracitato Decreto Legislativo ovvero "criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuali".

Art. 2 Definizioni

Nell'ambito del presente capitolato si intende per:

- "Stazione appaltante" o "S.A.": l'Università degli Studi di Catania,
- "Impresa" o "I.A.": L'impresa o il Raggruppamento temporaneo di Imprese risultata/o aggiudicataria/o dell'appalto,

"capitolato speciale di appalto" o "capitolato" o "CSA": il presente documento, comprensivo di tutti gli allegati tecnici.

Art. 3 Oggetto dell'Accordo Quadro, ammontare della fornitura

L'Accordo quadro ha ad oggetto la fornitura, il trasporto e la consegna dei dispositivi di protezione individuale e kit di emergenza dell'Università degli Studi di Catania per come definite nei 3 lotti di cui agli elenchi allegati All_1, All_2 e All_3, al presente capitolato. La ditta aggiudicataria della fornitura accetterà di consegnare presso ogni ufficio presente nelle strutture, di cui all'art 9, i DPI legati alla tipologia di attività/mansione svolta dai lavoratori dell'Università di Catania ed i kit di emergenza.

L'Accordo quadro avrà una durata di 4 anni e il valore complessivo, presunto e non garantito, posto a base di gara ammonta a € 702.000,00 oltre I.V.A. ed è suddivisa nei 3 lotti secondo la seguente tabella:

SERVIZIO	STIMA FORNITURA	TOTALE (IVA INCLUSA)
LOTTO 1 FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DEI DPI E DEI KIT DI EMERGENZA PER I LAVORATORI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA – Dispositivi di protezione individuale (DPI)	€ 582.000,00	€ 710.040,00
LOTTO 2 FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DEI DPI E DEI KIT DI EMERGENZA PER I LAVORATORI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA – Presidi Sanitari	€ 44.000,00	€ 53.680,00
LOTTO 3 FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DEI DPI E DEI KIT DI EMERGENZA PER I LAVORATORI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA – Sedute ergonomiche uffici e laboratori	€ 76.000,00	€ 92.720,00

Il valore effettivo dell'Accordo quadro sarà determinato dalle prestazioni concretamente richieste e fornite nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale. L'Aggiudicatario, pertanto, non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle preventivate nei documenti allegati.

La fornitura potrà essere, dunque, appaltata mediante procedura aperta per come previsto dall'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio del minor prezzo rispetto al valore posto a base d'asta, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera (b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, poiché trattasi di forniture di prodotti con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato di riferimento.

Art. 4 Criteri di aggiudicazione

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs n. 50/2016 in quanto trattasi di forniture di prodotti con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato di riferimento.

L'aggiudicazione della fornitura avverrà per singolo lotto e sarà effettuata a favore del prezzo totale più basso offerto per lotto, previa verifica della rispondenza degli articoli proposti ai requisiti minimi richiesti.

È facoltà della Stazione appaltante procedere all'affidamento anche in caso di una sola offerta valida, ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l'offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall'art.83 comma 9) del Codice.

Trattandosi, a norma dell'art. 26 del D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii., di mere forniture, non aggravate da rischi particolari, non è richiesta la redazione di apposito DUVRI e non vi sono oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Art. 5 Durata dell'Accordo quadro

La durata della fornitura è di anni 4 (quattro) dalla data di stipula del contratto, non è prevista la possibilità di proroga.

Qualora richiesto dalla Stazione Appaltante, l'appaltatore si obbliga a dare avvio alla fornitura anche anticipatamente, nelle more della stipula dell'Accordo quadro, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 comma 8 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Alla scadenza dell'Accordo, il rapporto si intenderà risolto di diritto senza obbligo di disdetta. In ogni caso l'aggiudicatario dovrà espletare ogni adempimento anche successivo alla scadenza dell'Accordo, fornendo i materiali ordinati ma non consegnati in corso di esecuzione dello stesso.

Art. 6 Requisiti di partecipazione e soggetti ammessi

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 6.1 Requisiti di ordine generale

Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti nei cui confronti sussiste una o più delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di cui all'articolo sopra citato devono essere posseduti in proprio da ciascuna Impresa partecipante.

Art. 6.2 Requisiti di idoneità professionale

I soggetti concorrenti devono essere in possesso del seguente requisito, da attestarsi attraverso le dichiarazioni da prodursi in sede di gara:

- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Tali requisiti dovranno essere possedute da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE.

Art. 6.3 Requisiti in ordine alla capacità economico-finanziaria

I soggetti concorrenti devono possedere due referenze bancarie documentate da idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati, ai sensi del D.lgs. n. 385/1993.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

Art. 6.4 Requisiti in ordine alla capacità tecnica e professionale

Per tutti i lotti oggetto della presente procedura, i soggetti concorrenti devono dimostrare l'esecuzione negli ultimi tre anni di forniture analoghe a quelle oggetto del singolo lotto di gara cui si intende partecipare, di importo complessivo minimo pari all'importo posto a base di gara.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di forniture prestate a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di forniture prestate a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

Inoltre, i soggetti concorrenti devono essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015. Il certificato dovrà riportare i riferimenti attinenti alla validità della certificazione in termini di: data emissione del certificato, data di emissione corrente e data di scadenza.

Art. 7 Variazione delle prestazioni dell'Accordo quadro

Nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, con riferimento a sopravvenute esigenze nel corso dell'Accordo Quadro, entro i limiti e le condizioni stabilite dall'art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'Università può richiedere una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 20% del prezzo complessivo dell'Accordo Quadro. L'impresa aggiudicataria, senza necessità di alcuna formale accettazione, è tenuta ad eseguire la fornitura agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Inoltre, qualora si verifichi la necessità di fornire tipologie di prodotti diversi da quelli indicati specificatamente nel presente capitolato tecnico, l'impresa aggiudicataria si rende disponibile a fornirle al prezzo che verrà concordato per iscritto dalle parti. Nello specifico, su richiesta del direttore per l'esecuzione del contratto, la ditta dovrà inviare apposito preventivo riportante i prezzi unitari dei prodotti oggetto della richiesta suddetta. Il prezzo unitario, a cui verrà applicato il ribasso indicato in sede di offerta, verrà valutato dal RUP. Qualora il prezzo verrà ritenuto congruo, il RUP, tramite apposito ordine di servizio, ordinerà l'esecuzione del servizio.

L'Ente si riserva la facoltà di richiedere preventivi anche a terzi e decidere a suo insindacabile giudizio l'affidamento del servizio stesso.

Si chiarisce che l'introduzione di nuovi prodotti non altera l'importo complessivo originario del contratto.

TITOLO II – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Art. 8 Caratteristiche tecniche prodotti

I prodotti offerti dovranno possedere le caratteristiche tecniche indicate negli allegati All_1, All_2 e All_3 e dovranno essere rispondenti alle vigenti disposizioni legislative nazionali e comunitarie in materia, nonché essere conformi ai relativi requisiti di Legge in merito alla marcatura CE (D. Lgs. n.332\2000), ove prevista, ed a quanto disposto dal D. Lgs. n. 81\2008 e successivo 106\2009.

I prodotti offerti dovranno, altresì, essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, all'importazione, alla commercializzazione; a quanto previsto dall'art.76 del Dlgs. 81/08 e dalle norme comunitarie vigenti. Le caratteristiche tecniche dei prodotti dovranno essere fornite in supporto informatico in fase di aggiudicazione definitiva.

Art. 9 Modalità e tempi di consegna dei prodotti

Al fine dell'espletamento della consegna, la Ditta organizza il servizio sulla base delle richieste inviate dal D.E.C. presso l'U.O.C.P.A. dell'Università degli Studi di Catania ed utilizzando i mezzi necessari per il loro trasporto, nel rispetto della tempistica indicata successivamente.

Le consegne dovranno essere effettuate dal lunedì al venerdì all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 8:30 e le ore 13:30, compatibilmente con l'attività lavorativa del personale preposto a seguire le operazioni di consegna/ricezione delle merci.

Si fa presente che l'Amministrazione non fornirà personale di manovalanza per le operazioni di movimentazione e carico dei materiali dal mezzo di consegna al relativo deposito di stoccaggio.

Il personale della ditta dovrà essere munito di cartellino di riconoscimento.

Per l'espletamento di detta fornitura la Ditta deve attenersi a tutte le norme di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e nominare una persona di riferimento che si interfacerà con l'Amministrazione Universitaria.

La Ditta dovrà effettuare le forniture richieste entro e non oltre 20 (venti) giorni lavorativi dalla richiesta, onde evitare l'applicazione delle penali di cui all'art. 18 - Penali.

Il singolo servizio di consegna potrà coprire, ovviamente, di volta in volta una o più strutture dell'Ateneo di Catania comprese le sedi di Ragusa e Siracusa.

Nel periodo di esecuzione del contratto il numero delle sedi di consegna potrà subire variazioni, in aumento e/o in diminuzione, anche l'ubicazione delle sedi potrà essere modificata nel corso del contratto.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà, anche in applicazione di norme legislative, di rendere inoperante il contratto per quelle sedi che non dovessero più essere di competenza dell'Università degli Studi di Catania o parimenti di estendere il contratto ove si desse luogo all'istituzione od all'assunzione di nuove competenze.

I prodotti forniti dovranno essere accompagnati da:

- Schede tecniche riportanti caratteristiche dei prodotti e loro aderenza alle normative vigenti in Lingua italiana;
- Documento di trasporto, tassativamente almeno in duplice copia, una delle quali, firmata dall'addetto alla ricezione delle merci, sarà restituita alla Ditta quale ricevuta.

Il documento di trasporto dovrà obbligatoriamente riportare:

- 1) luogo di consegna della merce;
- 2) data e numero d'ordine;
- 3) indicazione del prodotto inviato con relativa quantità;

In mancanza di tali dati, non saranno accettati reclami da parte del fornitore qualora la merce venisse respinta.

Art. 10 Controlli quali/quantitativi sulle forniture

Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste. Eventuali eccedenze in più non autorizzate non saranno riconosciute e, pertanto, non pagate.

Le forniture devono essere effettuate secondo i requisiti qualitativi previsti dal presente capitolato speciale, e da tutte le norme di Legge vigenti in materia.

I prodotti dovranno avere, al momento della consegna una validità residua di almeno i $\frac{3}{4}$ dell'intera validità.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera il fornitore dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'immissione del prodotto al consumo.

Qualora a seguito di tali accertamenti risultasse che la merce consegnata non è rispondente ai requisiti richiesti, essa non sarà accettata. In tal caso la merce verrà restituita alla Ditta che sarà tenuta a ritirarla a sue spese, e sostituirla con altra avente i requisiti richiesti nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 7 giorni.

Mancando o ritardando la Ditta ad uniformarsi a tale obbligo, l'Amministrazione procederà all'acquisto della merce non accettata presso altro fornitore, addebitando alla Ditta l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello risultante dall'aggiudicazione, oltre all'applicazione della penale prevista.

La merce non accettata resta a disposizione della Ditta a suo rischio e dovrà essere ritirata senza indugio dalla stessa.

Art. 11 Adempimenti amministrativi e pagamenti

La Ditta aggiudicataria della fornitura deve redigere ad ogni richiesta uno specifico “documento di trasporto”, come già descritto all’art. 9 redatto per ogni sede di consegna, firmato per ricevuta dal responsabile incaricato dal Direttore del Dipartimento o dal Dirigente di Area, o persona da lui incaricata per il ritiro, con firma leggibile e controfirmato dal personale della ditta incaricato di interfacciarsi con l’Amministrazione Universitaria a conferma dell’avvenuta consegna.

La copia del “documento di trasporto” dovrà essere inviata all’ufficio di Direzione dell’esecuzione del contratto, presso l’U.O.C.P.A. dell’Università degli Studi di Catania, unitamente alla fattura entro il mese successivo dall’avvenuta consegna al fine di consentire all’Amministrazione di assolvere ai propri obblighi.

TITOLO III – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L’AGGIUDICATARIO

Art. 12 Sicurezza

La ditta è tenuta al rispetto del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza e, dove necessario, dovrà intervenire con personale appositamente formato in materia e dotato dei necessari DPI.

Art. 13 Accettazione del contratto

Nell’acceptare la fornitura, l’assegnatario dichiara:

- di aver valutato adeguatamente quanto da eseguire;
- di aver letto la documentazione di gara e di accettarne prescrizioni, condizioni ed oneri;
- di possedere personale, mezzi, attrezzature e materiali adeguati per la perfetta esecuzione della fornitura.

L’Amministrazione, per necessarie e motivate esigenze, senza che il contraente possa pretendere compensi od indennizzi, oltre il corrispettivo dovuto, potrà:

- introdurre in contratto le variazioni che riterrà opportune, nell’interesse generale dello stesso.
- disporre la temporanea sospensione del lavoro;
- risolvere il contratto, anche prima della scadenza, per gravi e motivate esigenze

Art. 14 Oneri ed obblighi

Sono a carico del contraente, salvo quanto già stabilito nel Capitolato, gli oneri e gli obblighi di seguito elencati:

- disponibilità di risorse umane adeguate e necessarie per numero e qualità;
- disponibilità di mezzi d’opera, attrezzature, materiali necessari;
- disponibilità di un responsabile in grado di seguire la buona esecuzione del lavoro e di tenere i necessari contatti con l’Amministrazione fino ad ultimazione contratto;
- adozione di provvedimenti e cautele necessarie per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- osservanza della normativa sulla sicurezza e l’igiene relativamente ai rischi specifici connessi al servizio espletato nonché adozione delle misure di prevenzione;

- osservanza della normativa su assunzione, retribuzione, previdenza ed assistenza, assicurazione, sicurezza dipendenti e collaboratori.

Il contraente è altresì responsabile, in solido, dell'osservanza delle norme anzidette anche nei confronti del personale dipendente di eventuali subappaltatori.

TITOLO IV – CLAUSOLE CONTRATTUALI

Art. 15 Normativa richiamata

La fornitura oggetto della presente gara dovrà essere, in tutto, conforme alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia, attualmente in vigore nella UE e in Italia o che vengano emanati in corso d'opera, anche relativamente agli eventuali aspetti e particolari non riportati nel presente Capitolato.

In particolare per la vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ci si riferisce al D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.

Art. 16 Contratto - Stipulazione - Spese

A tutela dell'Amministrazione e ai sensi di legge, l'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo delle eventuali verifiche sulla 1^a classificata, relativamente a: requisiti dichiarati in gara, con riguardo alla capacità partecipativa, validità e congruità dell'offerta.

Sono a carico del contraente le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipula contrattuale.

Sono inoltre a carico tutti gli oneri e obblighi di contratto.

Sono a carico dell'Amministrazione soltanto il corrispettivo di contratto e quanto per legge spettante.

Art. 17 Garanzie obbligatorie - cauzione

Le ditte concorrenti dovranno presentare, a corredo dell'offerta, garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo a base di gara, per singolo lotto, con le modalità di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016. La garanzia prestata dall'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; con riferimento ai concorrenti non aggiudicatari la garanzia verrà svincolata entro i termini previsti dall'art. 93 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016.

La garanzia provvisoria deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La Stazione appaltante si riserva, nel corso della procedura, di chiedere il rinnovo della garanzia provvisoria, fino ad un massimo di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione; a tal fine l'offerta deve essere corredata anche di una dichiarazione di impegno, da parte del garante, al suddetto rinnovo a seguito di semplice richiesta da parte della Stazione appaltante.

L'impresa aggiudicataria è tenuta a costituire garanzia fideiussoria, a titolo di garanzia definitiva, nella misura e con le modalità di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia definitiva entro il termine assegnato dalla Stazione appaltante determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia definitiva è svincolata e restituita al contraente solo a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. Le garanzie prestate mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia

medesima, previa semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, entro quindici giorni dalla stessa.

Art. 18 Penali

Per ogni giorno di ritardo nella consegna dei prodotti ordinati, l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,5% dell'importo della merce da fornire.

Nel caso in cui i ritardi, di qualunque genere e natura, dovessero ripetersi per tre volte anche non consecutive, l'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la fornitura (risoluzione), per colpa della Ditta fornitrice, provvedere all'incameramento della cauzione definitiva senza alcuna procedura giudiziaria, nonché di richiedere alla Ditta inadempiente il risarcimento per il maggior danno eventualmente subito, sempre che il ritardo non sia dovuto a causa di forza maggiore od altro avvenimento eccezionale che la Ditta dovrà, perentoriamente, comprovare e documentare per iscritto, e fermo restando l'applicazione della penale di cui sopra.

L'Amministrazione in caso di ritardo potrà provvedere, senza bisogno di diffida o di qualsiasi atto formale, all'acquisto del materiale su piazza con addebito dell'eventuale maggiore spesa alla Ditta inadempiente, fermo restando l'applicazione della sanzione di cui sopra.

L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà restituire la merce che risultasse difettosa, scaduta o comunque non rispondente ai requisiti di legge, e si ritiene autorizzata a richiederne la sostituzione. La merce in sostituzione dovrà essere consegnata nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 7 giorni. Nell'ipotesi di inadempimento da parte della Ditta, l'Amministrazione provvederà all'evasione di ordinativo presso altra Ditta, con addebito alla Ditta aggiudicataria inadempiente.

Art. 19 Condizioni generali, esecuzione, controllo

L'Amministrazione, per mezzo dei propri dipendenti incaricati, procederà sempre all'accertamento della qualità dei materiali forniti e di eventuali segnalazioni di disservizio comunicate dagli utilizzatori degli stessi.

La fornitura è compensata a misura, con i prezzi unitari previsti e onnicomprensivi di tutta l'esecuzione secondo contratto.

Con il corrispettivo contrattuale stabilito, sono inoltre compensati:

- gli obblighi ed oneri generali e speciali contenuti nel contratto;
- gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali all'esecuzione e, comunque, di ordine generale e necessari a fornire la fornitura stessa compiuta in ogni sua parte e nel termine fissato.

Art. 20 Sopravvenuta disponibilità di convenzioni CONSIP

L'Ente si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni CONSIP che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario nel caso in cui il contraente non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art. 21 Subappalto

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, comunque in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Inoltre, all'atto dell'offerta devono essere indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Art. 22 Risoluzione del contratto ente - disdetta contraente

Il contratto perderà la sua efficacia nei seguenti casi:

- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o prosegua la sua attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale della Ditta aggiudicataria, ivi compresa la violazione dei diritti di brevetto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Ditta aggiudicataria nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- l'aggiudicataria ceda il contratto;
- si verifichino le condizioni di cui all'art. 18 del presente capitolato.

L'amministrazione ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorsi inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- la Ditta non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;
- la Ditta si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- la Ditta rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dalla D.E.C.

In caso di risoluzione del contratto per una delle suindicate cause l'Università degli Studi di Catania incamererà a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura.